

COPIA

COMUNE DI CANOSSA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 31

In data : 27.07.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BOLONDI LUCA	Presente		GENNARI ALFREDO	Presente	
GOMBI MARA	Presente		FORNACIARI IVAN	Presente	
VIANI LOREDANA	Presente		VERALDI ANTONIO	Presente	
PAPPANI LUCA	Presente		MUSI LISA	Presente	
GRASSELLI DANIELE	Presente				
BEZZI CRISTIAN	Presente				
BELLAVIA LUIGI	Presente				
GRASSI MARCO	Presente				
BONILAURI SIMONE	Presente				

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Scrutatori: BELLAVIA – BONILAURI - VERALDI

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT. GAETANO BUSCIGLIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LUCA BOLONDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 31 in data 27.07.2015

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

La seduta inizia alle ore 20.00

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Maria Elena Salsi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce e disciplina il nuovo Tributo sui servizi indivisibili denominato TASI, quale componente della Imposta unica comunale (IUC), e in particolare:

- il comma 669 così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma 671 la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma 676, che recita: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";
- il comma 677, come modificato dal decreto legge n. 16/2014, che recita: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili";
- il comma 678, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- il comma 682, in quale prevede che con norma regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune disciplina l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;

DATO ATTO:

- che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- che i servizi indivisibili alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI sono di seguito dettagliati:

<i>Funzione</i>	<i>Servizio</i>	<i>Descrizione spese servizi indivisibili</i>	<i>Importo</i>
1	5	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	15.000,00
8	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	100.000,00
8	2	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMI	110.000,00
8	2	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONI	23.000,00
		TOTALE SPESE SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI CON TASI	248.000,00

- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo alle abitazioni principali e assimilate, individuate dall'art. 3 del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, e relative pertinenze, agli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;
- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili si intende per abitazione principale l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e si considera, inoltre, adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale immobile non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

DATO ATTO che l'aliquota per abitazione principale si applica anche alle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

VISTA la deliberazione del Consigli Comunale n°37 di 19.05.2014 ad oggetto; Tributo per i servizi indivisibili (TASI) . Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014

RITENUTO di riconfermare anche per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

a)	ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze (L'aliquota si applica anche: alle abitazioni di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione; agli alloggi di cooperative a proprietà indivisa; agli alloggi di appartenenti alle forze di polizia)	0,30 %
b)	FABBRICATI ABITATIVI (Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9; alloggi locati a canone concordato; alloggi concessi in comodato; alloggi a disposizione; alloggi locati a canone libero; alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP)	0 %
c)	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA	0,10 %
d)	ALLOGGI SOCIALI	0,10 %
e)	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati	0,25 %
f)	AREE EDIFICABILI	0 %
g)	IMMOBILI COMMERCIALI E PRODUTTIVI (A/10 Uffici e studi privati; C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori per arti e mestieri; D/1 Opifici; D/2 Alberghi e pensioni; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili; D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione; D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale)	0 %
h)	ALTRI IMMOBILI (Immobili di categoria B; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; C/6 Box, posti auto, autorimesse, non pertinenze di abitazioni principali; C/7 Tettoie, posti auto coperti, non pertinenze di abitazioni principali; D/4 Case di cura ed ospedali; D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi)	0 %

PRESO ATTO di dover utilizzare il gettito derivante dalla maggiorazione dello 0,5 per mille applicata alle abitazioni principali per il finanziamento di detrazioni d'imposta;

RITENUTO di riconfermare anche per l'anno 2015 la detrazione di € **50,00 (euro cinquanta/00=)**, applicabili alle abitazioni principali come sopra definite e relative pertinenze;

RITENUTO di stabilire che qualora l'immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del possessore nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che sono allegati all'originale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 49, D.Lgs. 267/2000, come da nota allegata:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Ragioniere Comunale, per quanto concerne la regolarità contabile;

Con la presente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti:	n.	13
Votanti:	n.	13
Favorevoli:	n.	9
Contrari:	n.	4 (Gennari-Fornaciari-Veraldi-Musi)
Astenuti:	n.	0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di riconfermare le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) anche per l'anno 2015:

a)	ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze (L'aliquota si applica anche: alle abitazioni di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione; agli alloggi di cooperative a proprietà indivisa; agli alloggi di appartenenti alle forze di polizia)	0,30 %
b)	FABBRICATI ABITATIVI (Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9; alloggi locati a canone concordato; alloggi concessi in comodato; alloggi a disposizione; alloggi locati a canone libero; alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP)	0 %
c)	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA	0,10 %
d)	ALLOGGI SOCIALI	0,10 %
e)	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati	0,25 %
f)	AREE EDIFICABILI	0 %
g)	IMMOBILI COMMERCIALI E PRODUTTIVI (A/10 Uffici e studi privati; C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori per arti e mestieri; D/1 Opifici; D/2 Alberghi e pensioni; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili; D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione; D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale)	0 %
h)	ALTRI IMMOBILI (Immobili di categoria B; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; C/6 Box, posti auto, autorimesse, non pertinenze di abitazioni principali; C/7 Tettoie, posti auto coperti, non pertinenze di abitazioni principali; D/4 Case di cura ed ospedali; D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi)	0 %

- 3) di riconfermare anche per l'anno 2015 una detrazione, applicabile all'abitazione principale e

relative pertinenze in proporzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura di € 50,00 (euro cinquanta/00) per abitazione;

- 4) di stabilire che qualora l'immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del possessore nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto
- 5) di dare atto che le aliquote e detrazioni sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente vista la necessità;

Con la presente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti:	n.	13
Votanti:	n.	13
Favorevoli:	n.	9
Contrari:	n.	4 (Gennari-Fornaciari-Veraldi-Musi)
Astenuti:	n.	0

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo in virtù dell'urgenza del provvedimento;

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di Reggio Emilia

PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di C.C.

OGGETTO:

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Lì, 13.07.2015

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Lì, 13.07.2015

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to LUCA BOLONDI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GAETANO BUSCIGLIO

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune al n. _____, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 28.07.2015 al 12.08.2015.

Addì, 28.07.2015

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GAETANO BUSCIGLIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 28.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune come prescritto dall'art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed è divenuta **ESECUTIVA IN DATA** _____

[] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, li _____

Il Segretario Comunale